Sent. n. 1/2026 pubbl. il 23/01/2026
Rep. n. 2/2026 del 23/01/2026

R.G. 20/ /2025 - 1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 80 CCII

nella causa iscritta al n. 20/2025 R.G., introdotta da:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. Massimo Nemola, elettivamente domiciliati presso il suo studio;

RICORRENTI

Con l'ausilio

Del dott. Giuseppe Ribaudo, nella qualità di Gestore della Crisi;

OGGETTO: proposta di concordato minore.

PREMESSA

Lette le note scritte depositate per l'udienza del 13 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
sciogliendo la riserva assunta;
letta la proposta di concordato minore formulata nell'interesse di [redacted]
richiamato il decreto del 16.07.2025, con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore, disponendo le comunicazioni a carico del gestore e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale a cura della cancelleria, con assegnazione ai creditori del termine di legge per la trasmissione delle dichiarazioni di adesione o mancata adesione alla proposta;
ritenuta l'insussistenza di condizioni di inammissibilità ex art. 77 CCII;
ritenuto che il ricorrente non è assoggettabile alle procedure di cui al Titolo IV Capo II del codice della crisi e che non è un consumatore, trattandosi sul piano soggettivo di professionista che esercitata

Firmato Da: DIFRANCESCO ESTER RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d6664cf8bb9f439
Firmato Da: LAURA MARIA LIVECCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 631459177f793869bb3719f6db51228c

l'attività di agente di commercio e considerato che la proposta formulata consente di proseguire l'attività professionale;

considerato che è stata allegata la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII, nonché la relazione particolareggiata a firma del gestore della crisi;

considerato che, all'esito delle manifestazioni di voto, l'OCC ha depositato apposita relazione dalla quale risulta il mancato raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 79 CCII per l'approvazione del concordato;

lette le manifestazioni di dissenso trasmesse dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta e dall'INPS;

OSSERVA

Va rilevato che dalla relazione sull'esito delle operazioni di voto, a firma del gestore della crisi, emerge che i creditori Agenzia delle Entrate ed INPS, che da soli rappresentano circa l'85% del passivo chirografario complessivo, quindi dei crediti ammessi al voto, hanno espresso voto contrario alla proposta di concordato minore. Quindi conclusivamente emerge che il concordato non risulta approvato dalla maggioranza di cui all'art. 79 CCII.

Parte ricorrente tuttavia ha chiesto, all'esito dell'udienza fissata per la verifica delle manifestazioni di voto, che il concordato venga omologato in forza dell'applicazione del cd. *cram down* (ex art. 80 comma 3 CCII) ed, altresì, in forza del raggiungimento delle condizioni previste dall'art. 112 CCII per l'omologazione del concordato in continuità (cd. *cross class cram down*).

Va ritenuto che, anche in materia di concordato minore, sia consentita l'applicazione della omologazione forzosa ex art. 112 comma 2 CCII, disposizione richiamata dalla lettera b) del comma 2 bis dell'art. 78 CCII.

Parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare, l'applicazione del *cram down* fiscale.

Sul punto va rilevato che, nel caso di specie, l'adesione alla proposta dell'Amministrazione finanziaria e dell'INPS è certamente determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalla legge, rappresentando detti creditori da soli circa la percentuale dell'85% dei crediti ammessi al voto (si veda la relazione sulle manifestazioni di voto redatta dal gestore della crisi).

Si aggiunga che la proposta formulata dal debitore osserva l'ulteriore disposto di cui all'art. 80 comma 3 CCII ed, in particolare, la condizione che ai crediti tributari e previdenziali viene riservata una soddisfazione non deteriore rispetto a quella che riceverebbero nel caso di liquidazione controllata. Il dato è ricavabile dall'esame della proposta stessa oltre che dall'attestazione resa nella relazione particolareggiata dal gestore della crisi.

Invero il ricavato presumibilmente realizzabile dalla vendita dei beni mobili nel caso di liquidazione controllata non consentirebbe il soddisfacimento dei due creditori dissenzienti sopra indicati in misura

Firmato Da: DIFRANCESCO ESTER RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d6664cf8bb9f439
Firmato Da: LAURA MARIA LIVECCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 631459177793869bb3719f6db51228c

superiore a quella proposta nel piano, stante che il valore dei beni mobili di proprietà del debitore (ove eventualmente potrebbe esercitarsi la prelazione ad essi spettante) è stato stimato, senza considerare le spese per la vendita né l'eventuale non immediata appetibilità dei beni sul mercato, in misura pari ad € 11.200,00 complessivi, mentre le somme che saranno corrisposte in esecuzione dei pagamenti previsti nel piano in favore dei suddetti creditori sono sensibilmente superiori (si vedano pagine 25, 26 e 27 della relazione particolareggiata).

In applicazione della regola del *cram down,* pertanto, il giudice può ugualmente omologare il concordato, convertendo il voto negativo espresso dagli enti pubblici in voto favorevole alla proposta.

Nel caso di specie, tuttavia, una volta convertito il voto negativo in voto favorevole e così raggiunto il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, manca ancora la maggioranza delle classi e la maggioranza per teste (richieste dalla disposizione di cui all'art. 79 CCII), sì che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 80 CCII va applicata in combinato disposto con le previsioni dell'art. 112 CCII, che riguardano il concordato preventivo in continuità aziendale e che, come sopra indicato, vanno ritenute applicabili anche al caso di specie.

L'art. 112 comma 2 CCII prevede, infatti, che - nel concordato (preventivo) in continuità aziendale - il piano possa essere omologato, anche in presenza di una o più classi dissenzienti, purché ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Ebbene, pur non risultando raggiunti tutti i presupposti per la maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII, risulta realizzata la seconda condizione di cui all'art. 112 lettera d) CCII, ossia che la proposta risulta approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la gradazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

In particolare trattasi della classe 2, costituita dal creditore Unicredit s.p.a. il quale, non avendo espresso alcun voto, deve ritenersi abbia prestato il consenso alla proposta.

Firmato Da: DIFRANCESCO ESTER RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d6664cf8bb9f439
Firmato Da: LAURA MARIA LIVECCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 63145917f793869bb3719f6db51228c

Trattasi, invero, di creditore parzialmente soddisfatto sul valore eccedente quello di liquidazione (ossia l'unico valore messo a disposizione del piano in questione: il reddito derivante dalla continuazione dell'attività professionale del debitore), sia pure parzialmente, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, anche applicando la regola della priorità assoluta.

Infine vanno considerate realizzate anche le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 112 CCII (la lettera a) non trova applicazione al concordato in esame, stante che non è previsto alcun valore di liquidazione).

La lettera b) pone la condizione che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; infine la lettera c) richiede che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito.

Nel caso di specie il piano mette a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 66.503,81, proveniente dal reddito che sarà realizzato dal debitore mediante la continuazione della sua attività professionale. Trattasi, pertanto, di valore eccedente quello di liquidazione.

Ebbene, la distribuzione dell'attivo prevista nel piano mantiene ferma l'osservanza della graduazione delle cause legittime di prelazione. L'attivo risulta distribuito secondo la cosiddetta *relative priority rule*, e per le classi dissenzienti è previsto un trattamento non deteriore a quelle di pari grado (creditori con privilegio generale mobiliare) e comunque superiore a quello delle classi di grado inferiore (crediti essenzialmente chirografari).

Infine nessun creditore riceverà un pagamento eccedente l'importo del proprio credito.

Per tutto quanto sopra, considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 112 CCII (letto in combinato disposto con l'art. 80 comma 3 CCII), la proposta di concordato minore formulata nell'interesse di [redacted] va ritenuta approvata.

L'approvazione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per l'omologa del concordato minore, dovendo il giudice valutare in ogni caso l'assenza di cause di inammissibilità (assenza già accertata), la fattibilità del piano e poi, in presenza di contestazioni da parte dei creditori, la preferenza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano di concordato proposto ai creditori prevede, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 302.325,93 (comprese le spese di procedura), una soddisfazione del ceto creditorio per € 66.503,81, nell'arco temporale di nove anni e tre mesi a far data dalla omologazione e precisamente:

- il pagamento integrale delle spese della procedura (cui viene riconosciuta la prededuzione);
- il pagamento parziale, nella percentuale del 90%, del creditore con privilegio speciale;

Firmato Da: DIFRANCESCO ESTER RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d6664cf8bb9f439
Firmato Da: LAURA MARIA LIVECCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 631459177f793869bb3719f6db51228c

- il pagamento parziale dei crediti con privilegio generale mobiliare, nell'ordine del 25%, del 20%, del 17% e del 9%, secondo le legittime cause di prelazione, nell'ordine previsto nelle pagine 22 e seguenti della relazione particolareggiata;
- il pagamento parziale, nella misura del 4%, dei crediti chirografari e dei privilegiati degradati al chirografo per incapienza.

L'attivo messo a disposizione del piano è costituito da n. 111 rate mensili di importo pari a circa € 600,00, da corrispondere nell'arco temporale di nove anni e tre mesi, a partire dal primo mese post omologa, attingendo ai redditi disponibili, al netto delle spese necessarie per il mantenimento della famiglia.

Il ceto creditorio è stato, di fatto, suddiviso in sette classi:

la classe n. 1 include i creditori prededucibili per i quali si prevede il soddisfacimento integrale del credito; la classe n. 2 è composta dal creditore Unicredit s.p.a. munito di privilegio speciale; la classe n. 3 è costituita dal creditore INPS, con privilegio mobiliare generale ex art. 2753 c.c.; le classi n. 4 e n. 5 comprendono rispettivamente i crediti con privilegio ex art. 2758 c.c. e quelli con privilegio ex art. 2752 commi 1 e 3 c.c., ossia - nel caso di specie - l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta; la classe n. 6 comprende i creditori con privilegio ex art. 2752 comma 4 c.c.; infine la classe n. 7 è costituita dai creditori chirografari e dai privilegiati degradati al chirografo.

La distinzione tra creditori appartenenti alle diverse classi appare correttamente formata, per omogeneità di cause di prelazione, interessi e posizione giuridica.

Il piano appare adeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in termini temporali, oltre che ad assicurare il raggiungimento delle percentuali promesse, stante che vengono adeguatamente considerati l'età del proponente e la stabilità dei flussi di cassa derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (analizzati dal gestore della crisi a partire dall'anno 2019).

Il gestore della crisi, in seno alla relazione particolareggiata, ha attestato che i creditori privilegiati di cui è previsto il soddisfacimento parziale del credito, saranno pagati in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. È stata attestata, pertanto, la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, anche con specifico riferimento al credito vantato dagli enti fiscali e previdenziali.

In ordine poi alle specifiche contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate circa il mancato pagamento dei tributi, negli anni, da parte del debitore, va evidenziato che la giurisprudenza più recente ha escluso che il semplice e reiterato inadempimento dell'obbligazione tributaria, anche se protratto nel tempo, rappresenti atto in frode ai creditori, rilevante quale causa di inammissibilità del concordato.

Firmato Da: DIFRANCESCO ESTER RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d6664cf8bb9f439
Firmato Da: LAURA MARIA LIVECCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 631459177f793869bb3719f6db51228c

Esso rappresenta piuttosto una manifestazione dello stato di difficoltà economica e finanziaria del debitore, che costituisce il presupposto fisiologico di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Nel caso di specie, in particolare, è stato documentato che tutte le cartelle notificate al debitore sino al 15.01.2016 siano state integralmente estinte o sgravate e che lo stesso abbia presentato diverse istanze di rateizzazione. Ciò dimostra che non è addebitabile al debitore un comportamento fraudolento diretto a sottrarre beni o risorse alla garanzia patrimoniale dei creditori.

Quindi, fermo restando che non è richiesta dalla legge, con riferimento alla presente procedura, la sussistenza del requisito della "meritevolezza" del debitore, va escluso che quest'ultimo abbia posto in essere atti in frode ai creditori.

Per tutto quanto sopra, può concludersi che il piano di concordato proposto va omologato.

p.q.m.

visto l'art. 80 CCII,

OMOLOGA il concordato minore proposto da [redacted]

dispone che sia data pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale di Caltanissetta, a cura della cancelleria;

dispone che il gestore della crisi provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori tramite pec;

conferma le misure protettive già concesse;

nomina commissario il dott. Giuseppe Ribaudo;

dispone che il debitore si attenga, nell'esecuzione del concordato, alle previsioni di cui all'art. 81 CCII;

prescrive che il Commissario vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato della sua esecuzione ogni sei mesi;

dispone che, terminata l'esecuzione, l'OCC depositi una relazione finale;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, all'OCC, al P.M. in sede e all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Caltanissetta, 23.01.2026

IL GIUDICE

Ester Rita Difrancesco

Firmato Da: DIFRANCESCO ESTER RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d6664cf8bb9f439
Firmato Da: LAURA MARIA LIVECCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 631459177f793869bb3719f6db51228c